

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1349

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SALVI, BETTONI
BRANDANI, BRUNO GANERI, D'ALESSANDRO PRISCO,
LAFORGIA, PAGANO, SCIVOLETTO, ANGELONI, CASADEI MONTI,
DI ORIO e DE GUIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1995

Impiego degli anziani da parte delle regioni, delle province e
dei comuni nonchè delle associazioni sociali di volontariato
e delle cooperative di solidarietà sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema del ruolo della popolazione anziana nelle attività sociali rappresenta uno degli argomenti più rilevanti nel panorama degli interventi di politica sociale. La valorizzazione delle risorse e delle potenzialità della terza età e uno degli obiettivi più qualificanti di una rinnovata attenzione da parte delle forze politiche e sociali sui temi della crescita economica e civile del Paese.

L'inserimento e l'impiego degli anziani nei progetti di attività socialmente utili degli enti locali, nonché delle associazioni del volontariato e della cooperazione sociale e l'oggetto del presente disegno di legge.

Con questa normativa si intende proporre all'attenzione delle forze politiche e sociali il tema dell'impiego degli anziani in progetti di pubblica utilità sulla base dell'esperienza maturata dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato.

La proposta in esame trae peraltro stimolo da analoghe iniziative legislative della scorsa legislatura.

L'obiettivo dell'inserimento sociale si affianca all'utilità delle iniziative promosse ai fini del sostegno al reddito delle persone anziane.

In base all'articolo 1, le regioni, le province ed i comuni nonché le associazioni sociali e di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale possono impiegare i cittadini anziani in progetti di pubblica utilità.

Persone anziane si considerano quelle che abbiano compiuto i sessant'anni di età, se titolari di pensioni o casalinghe. L'articolo 2 determina le modalità di affidamento delle attività, che avviene attraverso contratto di diritto privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Viene inoltre disposto l'obbligo per i soggetti che impieghino gli anziani della stipula di una polizza contro il rischio di in-

fortuni e contro il rischio di responsabilità civile.

L'articolo 3 continua l'elenco delle attività ammesse.

Si tratta di attività distinte secondo l'ente promotore. Le pubbliche amministrazioni possono richiedere prestazioni nel campo dell'insegnamento; dell'assistenza psicologica e culturale; della sorveglianza; dell'informazione; della manutenzione, custodia e vigilanza; della conduzione di spazi annessi ad edifici pubblici; dell'animazione e gestione in centri socio-culturali; dell'affissione (nei comuni con meno di 5000 abitanti); dell'assistenza socio-sanitaria ed educativa. Le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà possono promuovere attività che richiedono l'impiego di persone anziane nel campo dell'insegnamento, della custodia, gestione o animazione in centri sociali e culturali, dell'assistenza psicologica e culturale agli studenti delle scuole secondarie, dell'assistenza socio-sanitaria alle categorie in situazione di disagio.

L'elenco delle attività è sottoposto ad aggiornamento da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dei soggetti promotori delle iniziative. I criteri per l'affidamento delle attività vengono preventivamente stabiliti a cura delle singole pubbliche amministrazioni che provvedono al finanziamento delle attività nell'ambito delle disponibilità dei singoli bilanci.

L'articolo conclusivo dispone che i compensi corrisposti alle persone anziane impiegate nelle attività costituiscano redditi di lavoro autonomo. I compensi erogati e titolari di pensione sociale o di pensione integrata al minimo, privi di altri redditi, fino all'importo di lire 8 milioni sono equiparati ai sussidi corrisposti ai fini assistenziali, e pertanto non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Questo disegno di legge contribuisce ad una finalità primaria in una democrazia: l'inserimento dei cittadini nella promozione di iniziative di utilità sociale. Lo sviluppo del senso civico e della coscienza sociale discendono anche dalla diffusione e dalla

promozione di iniziative che sappiano rendere utili per le comunità dei cittadini l'impegno, la preparazione e la conoscenza dei cittadini anziani. L'intervento collega l'importante funzione sociale all'assenza di oneri da parte dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Impiego degli anziani
in progetti di pubblica utilità)*

1. Al fine di evitare l'emarginazione sociale delle persone anziane e di sostenerne i redditi, le regioni, le province e i comuni, nonché le associazioni sociali e di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale possono impiegare le predette persone nelle attività di cui all'articolo 3.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, quelle che hanno compiuto i sessanta anni di età e che siano titolari di pensione ovvero risultino casalinghe.

Art. 2.

(Affidamento delle attività)

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto deve contemplare l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali; la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli; il compenso previsto per l'attività effettivamente resa; la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.

2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese a norma del contratto di cui al comma 1 devono stipulare a favore degli anziani una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione.

Art. 3.

(Attività emesse)

1. Le attività ammesse, ai sensi della presente legge, sono le seguenti:

a) per le pubbliche Amministrazioni:

- 1) insegnamento in corsi professionali e iniziative di carattere culturale;
- 2) assistenza psicologica e culturale agli studenti delle scuole secondarie;
- 3) sorveglianza presso le scuole, assistenza negli scuolabus;
- 4) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
- 5) custodia e vigilanza, nonchè d'informazione ai visitatori in particolare di musei, biblioteche e parchi pubblici;
- 6) conduzione di piccoli appezzamenti di terreno annessi alle scuole pubbliche o ad altri edifici pubblici;
- 7) affissioni, limitatamente ai comuni fino a 5.000 abitanti;
- 8) custodia, vigilanza, gestione, e animazione in centri sociali, ricreativi e culturali;
- 9) assistenza ad anziani, handicappati e altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;

b) per le associazioni sociali e di volontariato e per le cooperative di solidarietà sociale:

- 1) insegnamento in corsi professionali e in iniziative di carattere culturale;
- 2) custodia, vigilanza, gestione o animazione in centri sociali, ricreativi e culturali;
- 3) assistenza psicologica e culturale agli studenti delle scuole secondarie;
- 4) assistenza ad anziani, handicappati e ad altre categorie in condizione di disagio.

2. L'elenco delle attività di cui al comma 1 è modificato e aggiornato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dei soggetti promotori delle attività di cui all'articolo 1, primo comma.

Art. 4.

*(Pubblicità delle iniziative
e loro finanziamento)*

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche Amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. Le pubbliche Amministrazioni provvedono al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun ulteriore aggravio per l'erario.

Art. 5.

(Corresponsione dei compensi)

1. I compensi corrisposti alle persone anziane impiegate nelle attività di cui alla presente legge costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane, impiegate nelle attività di cui alla presente legge, titolari di pensione sociale o che abbiano i requisiti di reddito previsti per la concessione di quest'ultima, nonché a favore dei pensionati con pensione integrata al minimo che non dispongano di altri redditi, fino all'importo di lire 8.000.000 annui sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze.